



REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente  
Codice Fiscale 80012000826  
Partita I.V.A. 2711070827

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo  
PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 27671 del 24/04/2024

Rif. prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Trasmessa solo a mezzo PEC: [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it) ; [padovano@cittametropolitana.me.it](mailto:padovano@cittametropolitana.me.it); [suap.me@cert.camcom.it](mailto:suap.me@cert.camcom.it); [protocollo@pec.comune.messina.it](mailto:protocollo@pec.comune.messina.it);

**Oggetto: Pratica n. 00080270838-28122023-1023 - SUAP 1680 – 00080270838 Comune di Messina – Ara Crematoria del Gran Camposanto di Messina. Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale - Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. n. 16941 del 15/03/2024 – Annotazioni**

Alla Città Metropolitana di Messina  
V Direzione Ambiente e Pianificazione  
Servizio Tutela aria e acqua – Ufficio Rilascio A.U.A.

Al S.U.A.P. del Comune di Messina

e, p.c.

Ara Crematoria del Gran Camposanto di Messina

Nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale all'Ara Crematoria del Gran Camposanto di Messina per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii., la cui istanza è stata trasmessa dal SUAP del Comune di Messina con prot. REP\_PROV\_ME/ME-SUPRO 0005481 del 20/02/2024 (prot. DRA n. 10934 del 21/02/2024), la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall'art.4 c.6 D.P.R.59/2013 con nota prot. 6861/24 del 13/02/2024 (prot. DRA n. 9100 del 13/02/2024).

Nell'ambito del suddetto procedimento questo Servizio, con nota prot. DRA n. 16941 del 15/03/2024, ha espresso parere favorevole con prescrizioni per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Con successiva nota prot. 15339/24 del 03/04/2024 (prot. DRA 21280 del 04/04/2024) la Città Metropolitana di Messina ha riferito che, con nota pervenuta tramite SUAP, (prot. n. 9631 del 27/03/2024, assunta al prot. n. 14822/24 del 29/03/2024), il Dipartimento Servizi Manutentivi Servizio Cimiteri del Comune di Messina aveva trasmesso delle osservazioni al parere endoprocedimentale reso da questo Servizio e, allegando la richiamata nota, ha indetto una nuova seduta della Conferenza di Servizi.

Nel corso di tale seduta, come riportato nel verbale, trasmesso a questo Ufficio dalla Città Metropolitana di Messina con nota acquisita al protocollo DRA n. 24833 del 15/04/2024, sono state discusse le osservazioni del Dipartimento Servizi Manutentivi Servizio Cimiteri del Comune di Messina sul parere reso da questo Servizio. In esito alla seduta la Conferenza ha stabilito l'adozione del provvedimento di AUA una volta acquisiti i pareri attualmente mancanti.

Nel merito delle osservazioni del Dipartimento Servizi Manutentivi Servizio Cimiteri del Comune di Messina sul parere reso da questo Servizio con prot. DRA n. 16941 del 15/03/2024, preliminarmente questo Ufficio rileva che:

- in Italia non esiste una norma unitaria che disciplini l'installazione degli impianti di cremazione e le loro conseguenti emissioni benché la Legge 130/2001 – Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri – avesse disposto l'emanazione di uno specifico provvedimento interministeriale in materia. Tale provvedimento avrebbe dovuto definire le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente

ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione;

- in assenza di una norma unitaria e di una norma regionale, per la fissazione dei limiti di emissione di inquinanti, è prassi fare riferimento all'Allegato 1, Titolo III-bis alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (emissioni inceneritori). Su tale orientamento concorda anche la giurisprudenza più recente (sentenza n. 14/2022 del Consiglio di Stato) laddove riconosce che “*i forni crematori con il loro funzionamento producono emissioni inquinanti, costituite in particolare da polveri, monossido di carbonio, ossidi di azoto e zolfo, composti organici volatili, composti inorganici del cloro e del fluoro e metalli pesanti (...)*” e che “*questo tipo di emissioni sia in termini chimico fisici del tutto identico a quello prodotto appunto dagli inceneritori*”;
- indicazioni per la regolamentazione delle emissioni in atmosfera prodotte dai forni crematori provengono dalle regioni che hanno normato in tal senso. A titolo di esempio si citano:
  1. la regione Toscana, che nel **Piano Regionale per la Qualità dell'Aria** – anno 2019, ha previsto dei limiti emissivi per i crematori e prescrizioni specifiche per i feretri, quali:
    - a) i feretri dovranno essere introdotti nei forni privi di elementi in metallo;
    - b) dovranno essere impiegati feretri di legno dolce, non resinoso, non aromatico e non verniciato;
    - c) la presenza di tessuti sintetici dovrà essere evitata (nel limite del possibile limitare guarnizioni interne, quali imbottiture, tessuti, piume, corone e simili) e dovranno essere evitate le scarpe; fa eccezione l'incenerimento successivo all'estumulazione;
  2. la regione Veneto, che con Deliberazione n. 32 del 26/02/2019 del Consiglio regionale, ha adottato il “**Piano Regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori**”;
  3. la regione Lombardia, che con Deliberazione n. 3322 del 30/06/2020, ha approvato il documento “**Caratteristiche impiantistiche ed emissive dei forni crematori**”;
  4. la regione Abruzzo, il cui Consiglio Regionale il 31/10/2023 ha approvato il “**Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei templi crematori**”.

Fatte le superiori premesse, che definiscono il quadro normativo di riferimento per le emissioni prodotte dagli impianti di cremazioni, relativamente alla **prescrizione n. 1 del parere**, inerente i feretri, che dovranno essere introdotti nei forni privi di elementi in metallo e dovranno essere di legno dolce, non resinoso, non aromatico e non verniciato, si ritiene opportuno richiamare la nota prot. 137482/2024 del 11/04/2024, acquisita al prot. DRA n. 24350 del 12/04/2024, con la quale il Dipartimento Servizi Manutentivi Servizio Cimiteri del Comune di Messina ha trasmesso il “Regolamento comunale per la cremazione dei defunti”, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22/07/2014. Tale regolamento, al Capo IV, Art. 15, comma 3, espressamente dispone che “*i feretri ed i contenitori ove sono deposte le salme o le parti anatomiche, o le ossa da cremare (...) al fine di ridurre i fumi inquinanti ed i tempi di cremazione, di norma devono rispondere ai seguenti requisiti*”:

- a. *cofano in legno dolce, truciolare, panforte o in altro materiale ecotermodegradabile;*
- b. *assemblaggio con incastri e o tasselli lignei o con altro materiale eco termo degradabile o con collanti composti da prodotti la cui combustione non emana fumi inquinanti, non sono ammessi viti e altre parti metalliche che collegano le singole parti;*
- c. *il divieto dell'utilizzo di bare di zinco, sia all'interno che all'esterno della cofana di legno”.*

Alla luce di tali disposizioni la prescrizione sui feretri, introdotti nei forni privi di elementi in metallo, che ha come finalità la tutela della salute pubblica, è coerente anche con il “Regolamento comunale per la cremazione dei defunti”. Quanto al prefigurato disagio dei “*cittadini che sarebbero costretti, con aggravio di costi, a rivolgersi ad altri impianti*”, non si ritiene sia motivo di deroga alla prescrizione.

Una deroga alla prescrizione n. 1 può essere consentita solo nel caso di cremazione successiva all'estumulazione, in ragione “*della carenza di sepolture con connesse gravi ripercussioni anche di ordine igienico sanitario*”, mentre per quanto concerne la prescrizione inerente la non verniciatura dei feretri, si chiarisce che la stessa non si applica alle vernici a base d'acqua.

Relativamente alla **prescrizione n. 5 del parere**, inerente la messa in esercizio del secondo forno di cremazione, si prende atto che con nota prot. 144600 del 10/05/2019, acquisita al protocollo DRA n. 32153 del 14/05/2019, è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale per l'installazione di un forno crematorio di emergenza a servizio dell'Ara Crematoria del Gran Camposanto di Messina.

A riguardo l'art. 272 del D.Lgs. 152/2006, al comma 5 chiarisce che “*sono comunque soggetti al presente titolo (ndr Titolo I alla parte Quinta) gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento*”. L'installazione del nuovo

forno, identificato di emergenza, quantunque valutabile come ~~modifica non sostanziale, necessitava~~ dell'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni.

Tale aggiornamento è stato effettuato con parere n. 16941 del 15/03/2024, reso per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni dell'Ara Crematoria, con il quale il secondo forno è stato autorizzato e sono stati impartiti VLE alle emissioni prodotte.

Considerato che tale forno è già stato messo in esercizio e che la relativa comunicazione è già stata effettuata in data 16/07/2021, la prescrizione n. 5 può ritenersi già ottemperata.

Infine, con riferimento **al valore limite per NO<sub>2</sub> di 200 mg/Nm<sup>3</sup>**, impartito con DRS n. 210 del 12/03/2009, considerata anche l'ubicazione dell'Ara Crematoria, non si ritiene vi siano motivi per una sua rivalutazione.

Per le superiori motivazioni, nel contesto del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 all'ARA Crematoria del Gran Camposanto di Messina, per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, **si conferma il parere favorevole reso con nota prot. n. 16941 del 15/03/2024**, con le prescrizioni ivi impartite e i limiti di emissione fissati, con le seguenti annotazioni:

- a) La prescrizione n. 1 potrà essere derogata in caso di cremazione successiva all'estumulazione.
- b) L'obbligo di introduzione nei forni di feretri in legno non verniciato non si applica alle vernici a base d'acqua.
- c) La prescrizione n. 5 è stralciata, essendo già stata ottemperata.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1  
Antonio Patella

Antonio  
Patella

Firmato digitalmente  
da Antonio Patella  
Data: 2024.04.24  
12:06:48 +02'00'

Il Funzionario Direttivo  
Felicia Macaluso



Documento  
firmato da:  
FELICIA  
MACALUSO  
23.04.2024 13:  
15:52 UTC